

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il Regolamento interno all'istituto comprensivo "Italo Calvino" sancisce le norme relative al comportamento degli alunni, all'orario, alle giustificazioni delle assenze, alle relazioni interpersonali con i compagni, docenti e il personale della scuola.

Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo conto, oltre che dell'esperienza e delle consuetudini affermatesi nel Circolo, anche del complesso delle principali fonti normative (D.L.vo n. 297/94, D.L.vo n. 626/94, D.P.R. 275/99, Contratti del personale della scuola, L.53/2003 e decreti attuativi, D.L.vo 196/2003) che regolano i vari aspetti dell'istituzione scolastica.

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto.

All'atto dell'assunzione in servizio nell'istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 1 Orario di ingresso scuola primaria e scuola dell'infanzia

L'orario di ingresso per gli alunni è quello stabilito per ogni anno scolastico dagli organi collegiali. Gli alunni della scuola Primaria si disporranno in fila all'ingresso della scuola e saranno accompagnati in aula dai docenti al suono della campanella.

I genitori degli alunni di scuola dell'infanzia (o altre persone a ciò delegate per iscritto) possono accedere all'interno dell'edificio, negli orari stabiliti per accompagnare i bambini a scuola o per ritirarli al termine delle attività educative, trattenendosi il tempo strettamente necessario a farsi riconoscere dall'insegnante, vestire, svestire e preparare il bambino. I genitori che quotidianamente ritarderanno nel prelevare i propri figli saranno segnalati alle autorità competenti così come previsto dalla legge.

Art. 2 Ricreazione

L'intervallo, la cui durata è stabilita dagli organi collegiali, è inteso come momento educativo e di socialità.

Art. 3 Uscita

Al termine delle lezioni l'insegnante dell'ultima ora accompagna gli alunni all'uscita.

Al suono della prima campana usciranno gli alunni del piano terra; al suono della seconda usciranno quelli del primo piano.

I genitori attenderanno i propri figli fuori dall'edificio scolastico.

I Collaboratori Scolastici vigileranno su tutti gli spostamenti in modo da far defluire ordinatamente gli alunni. E' inteso che i docenti in compresenza la prima o l'ultima ora (ad es. curricolare e di sostegno) dovranno accompagnare insieme il gruppo classe assumendone la piena e condivisa responsabilità.

Art. 4 Norme di comportamento generali

Di seguito vengono individuate alcune norme generali di comportamento che trovano ragione nella natura stessa della comunità scolastica e nella funzione che essa esercita.

In particolare agli alunni si chiede:

- di mantenere un comportamento corretto, civile e responsabile, rispettoso nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
- di rispettare l'edificio scolastico, le attrezzature, gli arredi, il materiale didattico, le dotazioni della scuola;
- di impegnarsi nelle attività che si svolgono a scuola o che vengono assegnate come compiti a casa;
- di corrispondere positivamente alle varie proposte educative e culturali proposte dai docenti;
- di avere sempre nel proprio zaino tutto il materiale necessario per le attività giornaliere previste;
- di rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti offensivi.

Art. 5 Sanzioni disciplinari

In caso di trasgressione delle norme sopra indicate l'intervento mediatore dei docenti dovrà prevedere il coinvolgimento dei soggetti interessati e favorire azioni di tipo responsabilizzante.

A tal fine l'insegnante ricorrerà alle strategie che riterrà più idonee alla risoluzione del problema, sulla base delle proprie competenze. Nei confronti degli alunni che vengano meno ai loro doveri si possono usare, a seconda della gravità, i seguenti mezzi disciplinari: a) ammonizione; b) richiamo scritto con comunicazione ai genitori.

Qualora venissero compiute infrazioni molto gravi, verrà convocato il Consiglio di classe per esaminare il caso e per formulare proposte per eventuali provvedimenti da adottare a carico del responsabile o dei responsabili.

I provvedimenti disciplinari per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed alla garanzia di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, il comportamento degli studenti è oggetto di specifica valutazione, espressa in decimi nella scheda di valutazione personale. La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti finalità:

- Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri.

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Criteria regolativi

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione complessiva dello studente.

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

La non sufficienza nel comportamento presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato due condizioni:

- a) Nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle due sanzioni disciplinari;
- b) Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.

Le sanzioni

1. Sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno;
2. Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.
3. Devono essere ispirate al principio di responsabilità personale.
4. Non possono influire sulla valutazione del profitto
5. Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di classe (fino a 15 giorni) e del Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni)
6. Possono prevedere un allontanamento superiore a 15 giorni solo in due casi:
 - quando siano stati commessi reati
 - quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone.
7. le procedure sono contrassegnate dalla certezza e dalla tempestività degli interventi.
8. Si applicano nei casi di riconosciuta o natura personale della responsabilità disciplinare.
9. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte della scuola, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente/ssa.
10. Gli oggetti vietati dal presente regolamento, che si trovano in possesso e/o in uso dagli studenti, vengono sequestrati temporaneamente e riconsegnati ai genitori o all'autorità giudiziaria.

Classificazione delle sanzioni

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto richiami verbali e scritti. In caso di mancanze gravi e/o ripetute verrà applicato il presente regolamento. La nota sul registro di classe non è considerata una sanzione ma una documentazione del comportamento dello studente durante la frequenza scolastica.

Sanzioni diverse dall'allontanamento

Possono essere disposte dal singolo docente, dal DS direttamente o su proposta del docente

- o Ammonizione da parte dei docenti va scritta sul diario dell'alunno/a e sul registro di classe, specificando che si tratta di ammonizione, con firma per presa visione dei genitori.

- Ammonizione da parte del Dirigente Scolastico, verbale o scritta sul registro di classe, anche su specifica richiesta del docente: L'ammonizione scritta da parte del DS, comporta la convocazione dei genitori.

Il Dirigente Scolastico, in caso di frequenza irregolare, segnala ai Servizi Sociali, per gli obblighi di competenza, i dati anagrafici dei genitori e dello studente, la residenza ed i recapiti telefonici, i giorni o le ore di assenza

Sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica

- Allontanamento inferiore a 15 giorni
E' disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria, in composizione allargata
- Allontanamento, superiore a quindici giorni

E' disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio d'Istituto convocato in seduta straordinaria, in composizione allargata

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente/ssa dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Valutazione del comportamento con voto di non sufficienza.

In sede di scrutini intermedi e/o finali, il Consiglio di classe a maggioranza, può valutare il comportamento dell'alunno con un voto inferiore a sei decimi, tenendo conto dei Principi Generali del seguente Regolamento.

Procedimento disciplinare

- Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, tramite diario alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione del Dirigente Scolastico.
- Le sanzioni irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne sia stato informato da uno o più docenti, o da altro personale scolastico viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della dirigenza, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione dei genitori
- La sanzione riparatoria del danno viene disposta dal Dirigente Scolastico, previa comunicazione ai genitori dell'importo o della modalità di risarcimento del danno arrecato a beni scolastici

Art. 6 Ritardi, assenze e uscite anticipate degli alunni

L'ingresso degli alunni ritardatari è consentito solo per gravi e comprovati motivi e saranno ammessi con modulo specifico di giustificazione firmato dal dirigente o dai suoi collaboratori. Il personale ATA chiuderà i cancelli mezz'ora dopo l'orario di inizio delle lezioni.

Per i *ritardatari abitudinari* saranno presi specifici provvedimenti e segnalati ai servizi sociali in quanto si prefigura la frequenza irregolare.

Il genitore, che per motivi validi, deve prelevare il figlio prima della fine della lezioni, dovrà ottenere il permesso scritto del Dirigente Scolastico o da uno dei suoi Collaboratori o insegnanti da lui delegati.

Nel caso in cui i genitori richiedano l'uscita anticipata del proprio figlio, devono ritirarlo personalmente o farlo ritirare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta. Non è consentita l'uscita solo su richiesta telefonica.

Inoltre, è necessario che un genitore (o l'adulto delegato) rilasci una dichiarazione scritta su un apposito modello predisposto dalla scuola, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte della scuola a partire dal momento del ritiro.

In caso di grave indisposizione di un alunno, sarà cura dell'insegnante di classe avvertire telefonicamente la famiglia, perché provveda in merito. A questo scopo ogni alunno dovrà avere nel proprio diario i numeri telefonici di reperibilità dei famigliari.

La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli: personalmente o per iscritto.

Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi (anche con giorni di vacanza al loro interno), è indispensabile il certificato medico. Nel caso in cui questo non venga presentato, il docente deve sollecitare i genitori a provvedere a fornirlo nel più breve tempo possibile; in caso di non rispetto della disposizione, il docente deve avvisare il Dirigente scolastico che prenderà contatto con l'interessato.

In caso di malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione.

Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre adeguatamente giustificati sono tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza della situazione, ad avvisare il Dirigente scolastico.

Art. 7 Disposizioni sulla vigilanza degli alunni

Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati: durante i momenti d'entrata e uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche, durante l'attività di gioco libero, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.

Il docente responsabile della sezione/classe non può uscire dall'aula, se non per giustificati motivi, e deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico o ad un eventuale collega disponibile.

In caso di assenza di un docente, in attesa che arrivi il supplente, la classe va affidata ad un collega disponibile o ad un collaboratore scolastico.

Durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall'aula; solo in situazioni di emergenza l'insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite all'interno dell'edificio scolastico o nel cortile. A nessun alunno è concesso uscire dalla scuola dopo l'accesso o prima del termine delle lezioni, se non regolarmente accompagnato.

Ai collaboratori scolastici spetta la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito dell'edificio o del cortile della scuola; in particolare i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante.

Almeno un operatore per ogni plesso deve controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto al portone, fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo.

La gestione dell'intervallo compete al personale docente, ma la collaborazione del personale ausiliario è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto è preposto alla sorveglianza degli atri, dei corridoi e dei servizi igienici.

I collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia hanno il dovere di collaborare con l'insegnante nel riordino dei locali e del materiale didattico e nell'assistenza nei momenti di refezione, di uso dei servizi igienici.

L'uscita dei bambini nel cortile della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo tale da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, in caso di particolare necessità da parte del personale ausiliario.

All'uscita è necessario che un genitore ritiri personalmente (o tramite una persona adulta espressamente delegata) il proprio figlio. A questo proposito è necessario che i genitori assicurino puntualità per evitare che il personale docente o non docente debba essere impegnato oltre l'orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che tutti gli alunni siano stati ritirati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. In attesa del loro arrivo il bambino verrà affidato ad un collaboratore. Se entro un'ora dal termine delle lezioni la famiglia non sarà stata rintracciata o non avrà comunque ritirato il proprio figlio, si dovrà affidare il minore alle forze dell'ordine.

Il personale incaricato del servizio di pre e post scuola assicura la vigilanza sugli alunni presenti nell'edificio scolastico prima e dopo del normale orario delle lezioni per quei bambini le cui famiglie abbiano fatto documentata richiesta, e in subordine all'accettazione di questa. Detto personale, successivamente, affiderà gli alunni ai loro insegnanti all'orario prestabilito.

Gli alunni che si trovano nei cortili o all'interno dell'edificio scolastico in orario extra scolastico sono sotto la responsabilità dei loro genitori. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità.

E' fatto divieto a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica di accedere agli edifici scolastici, senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente scolastico. In occasione dei colloqui periodici o di assemblee insegnanti-genitori, gli alunni che accedono a scuola al seguito dei genitori, sono sotto la completa responsabilità di questi. I genitori, per ragioni di funzionalità e sicurezza, sono comunque invitati a recarsi agli incontri senza figli.

Art. 8 Utilizzazione degli spazi esterni e della palestra.

Gli spazi esterni e dei cortili vengono utilizzati per l'accoglienza e per le varie attività didattiche (attività motorie e sportive, giardinaggio).

Gli spazi interni, essendo connotati come "spazi educativi" possono essere utilizzati per le varie attività didattiche che possono svolgersi negli spazi chiusi

Art. 9 Biblioteca scolastica.

L'istituto è fornito di *Biblioteche scolastiche* in ogni plesso della quale possono usufruire anche i genitori in orario pomeridiano.

Art. 10 Attrezzature didattiche e sportive.

La scuola è fornita di molte attrezzature didattiche e sportive. Tutto il personale della scuola è tenuto a rispettare e a farle rispettare. Alla custodia e all'uso delle attrezzature didattiche e sportive e dei sussidi audiovisivi è preposto un insegnante o un Collaboratore Scolastico eventualmente disponibile. L'insegnante incaricato registra le richieste su un apposito registro.

Art.11 Refettorio e mensa scolastica

Il funzionamento della mensa è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative.

Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere i bambini a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale.

Art. 12 Rapporti scuola-famiglia.

I genitori degli alunni non possono entrare all'interno della scuola o nelle aule per accompagnare i bambini o per conferire con gli insegnanti durante l'orario scolastico, se non per eccezionali motivi e autorizzati dalla Direzione.

Essi potranno conferire con gli insegnanti durante gli appositi incontri periodici, che saranno fissati con scansione periodica nei tempi indicati.

Le convocazioni dei genitori o gli avvisi scritti alla famiglia avvengono tramite comunicazione scritta sul diario.

Art. 13 Uscite brevi, visite guidate e viaggi di istruzione.

Nel corso delle visite guidate o *gite scolastiche*, gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti. I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni con i quali operano nel normale servizio d'istituto.

L'alunno che, ad avviso dei genitori si trovi in condizioni di salute non compatibili con la partecipazione all'uscita scolastica o, è sprovvisto di autorizzazione, verrà affidato, nel giorno in cui si effettua la visita, ad uno dei docenti, che rimangono con la rispettiva classe in normale servizio presso la sede scolastica.

Qualora l'uscita interessi tutte le classi del plesso, la famiglia dell'alunno che non partecipa è informata per iscritto, che in tal giorno non sarà possibile garantire né la sorveglianza, né l'attività didattica.

Gli insegnanti devono programmare il viaggio nell'ambito del piano annuale di lavoro delle classi e aver sentito il parere del consiglio di Interclasse e del Collegio docenti.

Deve essere offerta a tutti gli alunni della classe la possibilità di partecipare al viaggio o a qualsiasi altra iniziativa, assicurando la gratuità dello stesso ai bambini indigenti. Nessuno sarà escluso per motivi economici.

Ogni uscita deve essere approvata dai genitori che devono rilasciare all'insegnante consenso scritto (autorizzazione).

Le mete vengono prescelte da ogni Consiglio di Intersezione/Interclasse/classe, tenendo conto degli interessi degli alunni, delle finalità educative e culturali tipiche dell'ordine di scuola, della progettazione didattica e della distanza che, in via normale, non deve essere eccessiva.

Per quanto riguarda la scuola d'infanzia, le mete vanno scelte nell'ambito del territorio comunale, o al massimo, di comuni vicini; per la scuola primaria nell'ambito delle province confinanti. Il Consiglio di Circolo può eccezionalmente autorizzare viaggi con mete diverse (nell'ambito del territorio nazionale o dei paesi dell'Unione Europea), per iniziative debitamente previste dal POF, per scambi culturali con altre scuole, per visite ad importanti organismi nazionali/internazionali, per assistere a manifestazioni culturali di risonanza nazionale/internazionale.

Di norma si deve prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni. Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, si deve prevedere l'aggiunta di un ulteriore accompagnatore.

In linea generale si esclude la partecipazione dei genitori, salvo casi particolari che verranno valutati specificatamente (per presenza di alunni portatori di handicap o di alunni particolarmente problematici, effettiva opportunità di aumentare il numero degli accompagnatori, convenienza economica significativa rispetto al costo del mezzo di trasporto). Gli eventuali genitori accompagnatori dovranno sottoscrivere un'apposita assicurazione personale per il viaggio e una dichiarazione in cui si attesti di sollevare l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità patrimoniale ed economica per danni subiti e di partecipare a titolo personale.

Art. 14 Uso del telefono

Il telefono deve essere usato solo per esigenze scolastiche o per gravi e documentati motivi personali e ogni singolo utilizzo dovrà essere registrato su un apposito registro indicandone il numero e la motivazione.

Art.15 Norme per l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici a scuola

- 1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche, la ricreazione e i cambi d'ora, è vietato l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici da parte degli alunni. Anche se spenti, essi vanno tenuti custoditi all'interno dello zaino.
- 2) Non è consentito l'uso del cellulare per effettuare foto o filmati.
- 3) La mancata osservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare da parte del docente dopo che l'allievo ha estratto la carta SIM, e la consegna dello stesso al Dirigente o ai suoi collaboratori.
- 4) Il cellulare verrà riconsegnato soltanto ai genitori.
- 5) L'uso improprio del cellulare o di altro dispositivo assimilabile, si configura come mancanza grave sanzionabile con l'irrogazione della sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.
- 6) La divulgazione via web di immagini e filmati in cui compaiano persone ritratte all'interno della scuola è assolutamente vietato e il mancato rispetto della normativa sulla privacy comporta responsabilità civili e penali per i genitori degli alunni.
- 7) Per ragioni di urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie.
- 8) I genitori, data l'età degli allievi, sono invitati a non fornire ai loro figli dispositivi elettronici multimediali (cellulari, tablet, ecc.). Nel caso questo accadesse, essi saranno direttamente responsabili del dispositivo elettronico consegnato al figlio e, pertanto, la scuola non risponderà per l'eventuale smarrimento, danneggiamento o sottrazione dello stesso.

Art. 16 Igiene e salute: prevenzione e sicurezza

Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni strutturali, materiali ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria, del personale scolastico e degli alunni. Insegnanti e collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni affinché siano impediti comportamenti che possano arrecare danni a se stessi o ad altri.

Gli strumenti potenzialmente pericolosi ma utili a fini didattici devono essere utilizzati solo sotto la sorveglianza dei docenti che sono responsabili dell'attività.

Art. 17 Pediculosi

La maggior parte dei problemi che derivano dalla pediculosi del capo, è determinata dall'allarme sociale ad essa correlato più che dall'azione del parassita in quanto tale. Infatti, il pidocchio del capo non trasmette malattie e l'unico sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell'insetto. La letteratura è concorde nell'affermare che gli effetti negativi per la salute umana derivano non dalla presenza dell'insetto, ma dal modo in cui tale infestazione viene percepita dal singolo individuo e dalla società. E' importante sottolineare che:

- non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l'igiene personale;
- non esistono terapie preventive ed è assolutamente inefficace e potenzialmente nocivo l'utilizzo di prodotti utilizzati per la terapia a scopo preventivo;
- di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola.

E' impossibile prevenire completamente le infestazioni da pidocchio del capo poiché non esiste una soluzione definitiva e non esistono interventi di Sanità Pubblica che possano debellarla. I bambini (particolarmente tra i 3 e i 12 anni) hanno frequenti contatti diretti (testa – testa). L'unica corretta misura di prevenzione è costituita dall'identificazione precoce dei casi, attuata mediante il controllo settimanale dei capelli da parte dei genitori.

La responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi è dei genitori del bambino che frequenta una collettività; tra le normali cure che vengono rivolte al bambino (pulizia personale, vestiario, cibo ecc.) va incluso anche il controllo settimanale dei capelli per identificare eventuali lendini o parassiti. Se il genitore sospetta l'infestazione, come per qualsiasi altra malattia, dovrà consultare il medico curante per la conferma della diagnosi e per la prescrizione del trattamento. I genitori dovrebbero controllare routinariamente le teste dei loro figli, anche se asintomatici; lo screening scolastico non può sostituire tale modalità di controllo. E' inoltre necessario precisare che soprattutto all'inizio dell'anno scolastico si registrano il maggior numero dei casi e questo è dovuto anche al fatto che, nel periodo estivo, alcuni bambini possono aver contratto la pediculosi del capo; il mancato controllo da parte dei genitori al rientro dalle vacanze e la mancata terapia precoce, favoriscono il diffondersi dell'infestazione nelle comunità scolastiche. Infine ricordiamo che la pediculosi del capo può essere contratta non solamente nella comunità scolastica ma anche in tutti i luoghi in cui i bambini stanno a stretto contatto, come palestre, piscine ecc. Si ricorda che la pediculosi del capo è soggetta a notifica ai sensi del D.M. 15-12-90.

Art. 18 Uso di medicinali

I docenti e il personale ATA non somministrano farmaci di alcun genere.

Art. 19 Adempimenti in caso di infortuni alunni

Se un alunno si fa male lievemente, si deve ricorrere ad opportuni medicinali, utilizzando i medicinali contenuti nell'apposita cassetta di primo soccorso di cui ogni plesso è dotato. In caso di perdite di sangue, è necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con disinfettante. Il docente è tenuto, comunque, ad avvisare i genitori dell'accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive.

Se l'infortunio comporta l'esigenza per l'alunno di essere ricoverato al Pronto Soccorso, la scuola avvisa i genitori dell'alunno perché provvedano personalmente al ricovero. Se l'infortunio fosse gravissimo, sarà richiesto l'invio di un'autoambulanza; del fatto vanno avvisati immediatamente i genitori.

Il docente, in caso di infortuni, è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico e a presentare una relazione dettagliata sull'accaduto, precisando quali sono stati i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l'ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza; inoltre deve avvisare i genitori dell'alunno infortunato, perché consegnino (il più presto possibile e, comunque, non oltre cinque giorni dall'accaduto) la documentazione medico-ospedaliera relativa all'infortunio e (entro un anno dall'accaduto) le eventuali fatture, ricevute, scontrini attestanti le spese sostenute, in modo che si possano inoltrare all'agenzia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Le insegnanti dovranno essere a conoscenza di eventuali casi di allergie (o di eventuali altri problemi particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni), in modo da poter intervenire adeguatamente in caso di necessità.

Agli alunni che hanno allergie alimentari certificate, qualora usufruiscano del servizio mensa, dovrà essere garantito un menù adeguato.

Art. 20 Adempimenti in caso di infortunio dei docenti.

Nel caso in cui un docente, attendendo “ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche” (esempio lezioni di educazione motoria) dovesse subire un infortunio con una prognosi da cui risultasse non guaribile entro tre giorni, è necessario presentare denuncia all’INAIL. Pertanto il docente deve presentare subito in Segreteria relazione scritta dell’accaduto e certificazione medica del Pronto Soccorso.

Art. 21 Utilizzo dei locali scolastici fuori dell'orario di lezione

Le autorizzazioni alle assemblee ed alle manifestazioni culturali varie sono regolamentate dai cinque punti seguenti:

- 1) Le assemblee e le manifestazioni culturali, purché coerenti con le finalità educative e formative dell’Istituzione scolastica, possono essere autorizzate nei locali scolastici, fuori dell'orario delle lezioni, solo quando sia possibile garantire la presenza del personale di custodia.
- 2) Le assemblee dei genitori, sia a livello di classe che di plesso o di circolo, saranno autorizzate se svolte per discutere problemi attinenti la scuola e dovranno essere aperte, con diritto di parola, agli insegnanti dei plessi interessati e al Dirigente Scolastico. Nella domanda di autorizzazione deve essere comunicato l'ordine del giorno delle assemblee stesse e l’orario.
- 3) Le manifestazioni culturali possono essere autorizzate solo quando siano senza fini di lucro ed aperte a tutti gli alunni, ai genitori, agli insegnanti dei plessi interessati ed ai membri del Consiglio d’Istituto. Nella domanda di autorizzazione per le manifestazioni culturali deve essere specificato il nome del responsabile della manifestazione stessa, il fine per cui si richiede l'effettuazione ed i nomi delle persone estranee alla scuola che vi partecipano quali relatori, animatori o coordinatori delle manifestazioni stesse (sono considerati estranei tutti coloro che non lavorano nella scuola, esclusi i genitori degli alunni).
- 4) Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 22 - Raccolte in denaro

Sono vietate raccolte in denaro contante che abbiano carattere di obbligatorietà.

Contestualmente alla quota assicurativa degli alunni, può essere richiesto un contributo volontario, deliberato dal Consiglio di Istituto, per l’attuazione di Progetti didattici rivolti agli alunni e per l’acquisto di materiali necessari alla loro attuazione.